



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
ISPettorato PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

Lettera-Circolare Prot. NS 4777  
4192 sott.1

Roma, 10/07/2001

**AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI**

**e, per conoscenza:**

**AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI**

**AL MINISTERO DELL'AMBIENTE – SERVIZIO IAR – VIA C. COLOMBO, 44  
00147 ROMA**

**AL MINISTERO DEI TRASPORTI – P.ZZA DELLA CROCE ROSSA, 1  
00161 ROMA**

**ALLA TRENITALIA S.p.A. – P.ZZA DELLA CROCE ROSSA, 1  
00161 ROMA**

**OGGETTO: Scali merci terminali di ferrovia. Assoggettabilità al D. Lgs. 334/99.**

In relazione ai quesiti pervenuti circa l'assoggettabilità degli scali merci terminali di ferrovia alla normativa dei rischi di incidenti rilevanti, si fa presente quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, all'art.4, comma 2, stabilisce che gli scali merci terminali di ferrovia rientrano nella disciplina del decreto quando:

- a) svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I nei o dai carri ferroviari in forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa massima di 400 chilogrammi;
- b) effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
ISPETTORATO PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

Pertanto, qualora non venga svolta alcuna delle suindicate attività, gli scali in argomento non sono assoggettabili al decreto legislativo 334/99.

Resta comunque confermato che i responsabili degli scali merci terminali di ferrovia devono provvedere all'adozione delle misure tecniche di sicurezza, impiantistiche e gestionali, individuate nel decreto del Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998 (in G.U. n.261 del 7/11/1998).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
(Dott. Ing. Alberto d'ERRICO)

---

All'Ufficio Studi, Affari Legislativi e Infortunistica – SEDE  
Al Servizio Tecnico Centrale – SEDE  
Al Comando Scuole Centrali Antincendio – CAPANNELLE – ROMA  
Al Centro Studi ed Esperienze - CAPANNELLE – ROMA